



Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi ad uso privato ART. 12
(95/16/CE).

*(Estratto della gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del
10/06/1999)*

1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio di pubblico trasporto.
2. La comunicazione cui comma 1, da effettuarsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui art. 6, comma 5, lettera a), contiene:
 - a. L'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
 - b. La velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
 - c. Il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996, n. 459;
 - d. La copia della dichiarazione di conformità cui l'articolo 6, comma 5;
 - e. L'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
 - f. L'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune, assegna all'impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o del suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)
.....*omissis*